



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante “*Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali*”;

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante “*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*”, istitutiva del Fondo unico per lo spettacolo, ridenominato Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo ai sensi dell’art. 1, comma 631, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive modificazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59*”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*”;

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, e successive modificazioni, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2016/C262/01);

VISTO il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, convertito in legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’art. 6, comma 1, ai sensi del quale il “*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*” è ridenominato “*Ministero della cultura*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2024, n. 57 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2024, registrato alla Corte dei Conti il 30 luglio 2024 al n. 2151, di conferimento al dott. Mario Turetta dell’incarico di Capo del Dipartimento per le attività culturali – DiAC del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale del 5 settembre 2024, rep. n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della Cultura*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2025, recante il conferimento al dott. Antonio Parente dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della Direzione generale Spettacolo nell’ambito del Dipartimento per le attività culturali del Ministero della cultura, registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2025 al n. 810;

VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo*” e in particolare, l’articolo 5 rubricato il “*Sistema di valutazione della domanda, determinazione e attribuzione del contributo*”;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO l'art. 5, comma 2 del D.M. ai sensi del quale *“La valutazione sulla qualità artistica si intende superata con un punteggio uguale o superiore a dieci punti su trentacinque ed è respinta con un punteggio inferiore a dieci punti. Le disposizioni di cui al periodo precedente, fatta esclusione per i settori di cui agli articoli 9, 10, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33 e 42 del presente decreto, non si applicano nel caso in cui il punteggio attribuito sui dati dichiarati a preventivo relativamente alla categoria e alle modalità di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo sia pari a trenta punti. In ogni caso, entro quindici giorni dalla pubblicazione del provvedimento di ammissione, l'organismo che non è stato ammesso al triennio per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, può presentare istanza motivata di riesame, che verrà valutata dalla Commissione consultiva competente per materia”*;

VISTO l'art. 5, comma 3, del D.M. 463/2024, che prevede che *“Nel primo anno del triennio di riferimento, qualora non venga raggiunta la soglia minima di ammissibilità qualitativa di cui al precedente comma 2 per il settore oggetto della richiesta di contributo, l'Amministrazione, sentita la Commissione consultiva competente per materia, può valutare la possibilità di far presentare la domanda a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive dell'organismo richiedente o l'oggetto del progetto possano essere diversamente classificate nell'ambito delle attività considerate dal presente decreto. In tal caso, l'organismo è invitato a ripresentare, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione, la domanda di contributo in relazione al settore individuato d'ufficio. Tale domanda, a seguito della verifica in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità da parte dell'Amministrazione, potrà essere sottoposta, previa nuova suddivisione delle domande nei sottoinsiemi, alla valutazione della Commissione consultiva competente per materia, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo”*;

VISTO l'art. 45, comma 4, del D.M. 463/2024, ai sensi del quale, per le Azioni Trasversali – Promozione, la valutazione qualitativa è effettuata dalle Commissioni consultive competenti per materia e *“Possono accedere al contributo i progetti che ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento, tenuto conto del numero massimo di progetti sovvenzionabili per ogni ambito, di cui al comma 3 del presente articolo”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*, pubblicata sul supplemento ordinario alla *“Gazzetta Ufficiale”* n. 305 del 31 dicembre 2024 - serie generale;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2024, pubblicato sul supplemento ordinario alla *“Gazzetta Ufficiale”* n. 305 del 31 dicembre 2024, supplemento ordinario n. 44 - serie generale, con il quale è stata disposta la *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”* e, in particolare, la tabella 14 del bilancio di previsione della spesa del Ministero della cultura;

VISTO il decreto ministeriale 14 gennaio 2025, rep. n. 6, recante l'assegnazione delle risorse economico-finanziarie ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Anno Finanziario 2025;

VISTO il decreto rep. n. 2 del 5 febbraio 2025 di assegnazione alle Direzioni generali afferenti al Dipartimento per le attività culturali della gestione delle risorse economico-finanziarie stanziato per l'anno 2025, in termini di autorizzazioni di competenza e cassa, compresa la gestione dei residui, anche perenti, nei piani gestionali dei capitoli di spesa afferenti al CdR 27 Dipartimento per le attività culturali;





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

VISTO il decreto ministeriale 6 marzo 2025, n. 56, recante “*Riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025*”, registrato alla Corte dei conti in data 18 marzo 2025 al n. 362, con il quale vengono determinate le aliquote di riparto del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo anno 2025, pari a euro 446.345.881,00, e in particolare per l’ambito musica pari ad euro 89.549.057,32;

VISTO il decreto ministeriale 4 aprile 2025, n. 112, recante “*Riparto delle risorse del Fondo Nazionale per lo spettacolo dal vivo sui capitoli di bilancio anno 2025*”, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2025 al n. 838, con il quale viene ripartito sui capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, tabella 14 l’importo del Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo ripartibile nell’anno 2025;

VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 2023, rep. n. 413 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione consultiva per la Musica, per la durata di tre esercizi finanziari;

VISTE le domande di ammissione al contributo per il triennio 2025 – 2027, composte dal progetto triennale e dal programma annuale delle attività 2025, presentate dagli organismi ai sensi degli articoli 22, 23, 45, comprese le prime istanze triennali, articolo 46 e 49 comma 1, del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463;

TENUTO CONTO dell’istruttoria svolta dal Servizio II della Direzione generale Spettacolo relativamente alle domande di contributo pervenute sulla base dei requisiti autodichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000, e verificata l’ammissibilità documentale delle domande in relazione ai requisiti minimi richiesti;

VISTO il D.D.G. rep. n. 744 del 27 giugno 2025, relativo all’ammissione al triennio 2025-2027 e all’annualità 2025, per gli organismi di cui agli artt. 22, 23, 45, comprese le prime istanze triennali e di cui agli artt. 46 e 49 comma 1 del D.M. 463/2024;

VISTE le n. 5 istanze di riesame presentate ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell’art. 4 del decreto direttoriale rep. n. 744 del 27 giugno 2025, dagli organismi che non sono stati ammessi al triennio 2025-2027 per mancato raggiungimento della soglia minima di ammissibilità della qualità artistica, indicati all’art. 2 del citato decreto direttoriale;

TENUTO CONTO che per l’Associazione Tones on the Stones ETS di Verbania per il settore *Centri di produzione musica “Prime istanze triennali”* di cui all’art. 22, del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463 – la Commissione ha ritenuto di accogliere l’istanza di riesame presentata, attribuendo un nuovo punteggio rispetto a quello già assegnato nella riunione del 17 e 18 giugno 2025, come riportato nella scheda di qualità artistica allegata al verbale n. 8/2025;

TENUTO CONTO che la Commissione ha ritenuto di non accogliere le ulteriori n. 4 istanze di riesame presentate, confermando le valutazioni tecniche espresse nelle precedenti sedute e i punteggi già assegnati e riportati nelle relative schede di qualità artistica pubblicate unitamente al verbale n.8/2025 e al D.D.G. rep. n. 744 del 27 giugno 2025;

ACQUISITE le valutazioni tecniche e i punteggi attribuiti ai fenomeni della Qualità Artistica dalla Commissione consultiva per la Musica nella seduta del 15 luglio 2025, così come riportati nel relativo verbale e nelle schede dei punteggi ad esso allegati

DECRETA

Art. 1 (Istanze di riesame)





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

1. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle istanze di riesame presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 4 del decreto direttoriale rep. n. 744 del 27 giugno 2025, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per la musica, così come riportate nel verbale n. 10, rep. n. 43 del 17 luglio 2025, cui si rinvia *per relationem*, insieme ai punteggi riportati nella relativa scheda allegata, si dispone l'ammissione al contributo FNSV per il triennio 2025-2027 e per l'annualità 2025 del seguente organismo:

Art. 22 D.M. 463 del 23.12.24 Centri di produzione musica "Prime istanze triennali"

| N. | SOGGETTO | SEDE | REGIONE |
|----|-------------------------|----------|----------|
| 1 | Tones on the Stones ETS | Verbania | PIEMONTE |

2. Alla luce di quanto esposto in premessa, in relazione alle istanze di riesame presentate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 463/2024 e dell'art. 4 del decreto direttoriale rep. n. 744 del 27 giugno 2025, acquisite le valutazioni tecniche della Commissione consultiva per la musica, così come riportate nel verbale n. 10, rep. n. 43 del 17 luglio 2025, cui si rinvia *per relationem*, si conferma la non ammissione dei seguenti organismi e si rinvia ai punteggi riportati nelle relative schede allegata ai verbali n. 8/2025, n. 10/2025 e al decreto direttoriale rep. n. 744 del 27 giugno 2025:

Art. 22 D.M. 463 del 23.12.24 Centri di produzione musica "Prime istanze triennali"

| N. | SOGGETTO | SEDE | REGIONE |
|----|-----------------------|----------|-----------|
| 1 | Associazione Lampedee | Concesio | Lombardia |

Art. 45 D.M. 463 del 23.12.24 Azioni trasversali - Promozione musica formazione del pubblico "Prime istanze triennali"

| N. | SOGGETTO | SEDE | REGIONE |
|----|---------------------|------|---------|
| 1 | Frequenze Armonici | Roma | Lazio |

Art. 45 D.M. 463 del 23.12.24 Azioni trasversali - Promozione musica coesione e inclusione sociale "Prime istanze triennali"

| N. | SOGGETTO | SEDE | REGIONE |
|----|------------------------------------|---------|------------|
| 1 | Arci Basilicata Comitato Regionale | Potenza | Basilicata |





Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Art. 45 D.M. 463 del 23.12.24 Azioni trasversali - Promozione musica ricambio generazionale “Prime istanze triennali”

| N. | SOGGETTO | SEDE | REGIONE |
|----|----------------------------------|------|---------|
| 1 | Fondazione World Youth Orchestra | Roma | Lazio |

Art. 2

(Erogazione dell'anticipazione)

1. Con riferimento agli organismi ammessi a seguito del riesame, di cui al precedente articolo 1 del presente decreto, la Direzione generale Spettacolo provvederà all'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'anno 2025, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 463/2024.

2. L'erogazione dell'anticipazione è comunque subordinata alla verifica della regolarità gestionale, della regolarità contributiva attestata dal DURC, alla verifica di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 33 del 2025, all'acquisizione dell'informazione antimafia, secondo quanto previsto dagli artt. 83 e 85 del d.lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli organismi soggetti al controllo antimafia, all'assenza di procedure di pignoramento notificate a questa Amministrazione, nonché al rispetto degli obblighi di trasparenza, ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. Le anticipazioni verranno concesse tenuto conto delle disposizioni di cui al Decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93 e al Decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, in materia di impegni pluriennali ad esigibilità (IPE).

Art. 3

(Rimedi esperibili)

1. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Detti termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito della Direzione generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Spettacolo: <https://spettacolo.cultura.gov.it/>, unitamente al verbale n. 10, rep. n. 43 del 17 luglio 2025 con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Parente

ANTONIO
PARENTE
MINISTERO
DELLA
CULTURA

